

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

D.LGS. N. 39/2021

INDICE

1. IL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ASSOCIAZIONE SHOTOKAN RYU E LE SANZIONI PER IL MANCATO RECEPIMENTO.....	1
2. CRITERI DI REDAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E PUBBLICITA' DEI CONTENUTI.....	1
3. REQUISITI E NOMINA DEL SAFEGUARDING OFFICER E PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI.....	2
4. GESTIONE DELLA PRIVACY.....	3
5. LE FATTISPECIE, CALCOLO DEL RISCHIO E PROCEDURA.....	3

1. IL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ASSOCIAZIONE SHOTOKAN RYU E SANZIONI PER IL MANCATO RECEPIMENTO

L'ASD Shotokan Ryu - Concorezzo adotta il presente modello di organizzazione e controllo in ottemperanza alla normativa in materia di *safeguarding policy*, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 39/2021.

La *safeguarding policy* si colloca infatti in seno alla più ampia Riforma del Diritto dello Sport, e si pone come obiettivo principale quello di prevenire e contrastare i fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, garantendo quindi ai propri tesserati la possibilità di vivere un ambiente sportivo sereno e tutelante per la propria salute psico-fisica, con particolare riguardo al benessere dei minori.

In tal senso, l'ASD Shotokan Ryu – Concorezzo si propone di adottare ogni misura necessaria al fine di favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dei propri tesserati, la loro effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza dei propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele¹.

Al fine di perseguire i suindicati obiettivi, l'Associazione Shotokan-Ryu Concorezzo adotta il presente Modello Organizzativo e di Controllo nonché il proprio Codice di Condotta, garantendo sin da ora l'adeguamento di tali documenti alle eventuali evoluzioni normative e giurisprudenziali e, in ogni caso, l'aggiornamento con una cadenza almeno quadriennale.

Nel caso di mancato adeguamento alla normativa vigente, omesso aggiornamento della documentazione o violazione della disciplina prevista nel presente modello organizzativo e nel codice di condotta, l'Associazione risponderà secondo quanto previsto nel regolamento della Federazione di appartenenza.

¹ Delibera CONI n. 255/2023

2. CRITERI DI REDAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E PUBBLICITA' DEI CONTENUTI

Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 39/2021, il presente modello organizzativo e di controllo deve ispirarsi alle Linee Guida emanate da almeno una delle Federazioni cui l'Associazione risulta essere affiliata.

Per la redazione del presente Modello si sono seguite le linee guida emesse da US Acli, e a tale Federazione verrà quindi trasmessa la documentazione utile ai fini dell'adempimento degli incombenenti attualmente previsti dalla normativa.

Ai fini della conoscenza e conoscibilità delle procedure che verranno infra dettagliate, l'Associazione si impegna a pubblicare *on-line* il presente modello di organizzazione nonché il relativo codice di condotta. Verrà inoltre lasciata una copia della documentazione in esame a disposizione negli spazi pubblici, e provvederà ad inviarne una copia ai soggetti destinatari.

Nel prosieguo verranno quindi analizzati gli illeciti che ci si propone di prevenire e combattere mediante la *safeguarding policy*, con l'esplicazione del relativo rischio che i reati possano astrattamente essere commessi.

Verranno quindi dettagliate le procedure adottate dalla Shotokan Ryu con finalità preventiva rispetto alla commissione di reati, nonché le sanzioni che verranno adottate in caso di mancato rispetto delle procedure.

3. REQUISITI E NOMINA DEL SAFEGUARDING OFFICER E PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI

In adempimento agli obblighi di legge, l'ASD Shotokan Ryu - Concorezzo si impegna a nominare un *Safeguarding Officer* (o Responsabile conto abusi violenze e discriminazioni e Responsabile per la tutela dei Minori).

Il soggetto designato dovrà fornire idonea documentazione atta a dimostrare l'assenza di condanne penali per i reati di cui al paragrafo 5.

In ogni caso, il Responsabile dovrà garantire la propria terzietà ed indipendenza rispetto all'Associazione.

Sarà quindi cura del Responsabile trattare con celerità e con la dovuta diligenza le segnalazioni che potranno pervenire.

Per poter procedere con le necessarie segnalazioni, sarà possibile inviare una e-mail all'indirizzo c.salvagnin@villalex.com; sarà quindi possibile procedere già nella e-mail nella descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, o si potrà in tal sede richiedere un appuntamento (in presenza, on-line o telefonico) con il Responsabile.

Viene inoltre concessa la possibilità di effettuare delle segnalazioni anonime, all'indirizzo e-mail sopra indicato. Sarà quindi cura del segnalante procedere con la creazione di un account e-mail *ex novo*, scevro da riferimenti personali. Ove risulti possibile, il Responsabile dialogherà con il segnalante utilizzando il predetto canale per i necessari aggiornamenti.

Sul punto si precisa che, anche qualora la segnalazione non venga fatta in anonimato, verrà comunque garantita la privacy del segnalante secondo le modalità *infra* indicate.

In ogni caso, qualora vittima dell'illecito segnalato sia un minore, è necessario fornire gli elementi utili per poter procedere celermente al contatto con i genitori di quest'ultimo.

Sarà onere del Responsabile redigere una relazione annuale contenente il numero di segnalazioni, la tipologia degli illeciti segnalati (previamente anonimizzate ed utilizzate a soli fini statistici), la valutazione in merito al rispetto delle procedure e le eventuali sanzioni erogate.

4. GESTIONE DELLA PRIVACY

L'ASD Shotokan Ryu garantisce il rispetto della *privacy* secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR, General Data Protection Regulation) e dal D.Lgs. n. 196/2003.

In tal senso verrà fornita al segnalante un'adeguata informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del GDPR e verrà redatto un apposito Registro per il trattamento dei dati.

In ogni caso, L'ASD provvederà alla cancellazione (o all'anonimizzazione) dei dati ricevuti dai propri tesserati entro 10 anni dal termine del rapporto tra le parti; in vigore del rapporto, i dati verranno trattati solo per le finalità indicate nell'informativa e nel rispetto del principio di minimizzazione.

Viene garantito il diritto degli interessati ad ottenere la cancellazione dei propri dati a seguito di semplice richiesta, da inoltrare mediante raccomandata A/R alla sede dell'Associazione o mediante pec; vengono altresì garantiti il diritto alla portabilità dei dati, il diritto all'integrità, il diritto alla rettifica.

Per quanto concerne le segnalazioni, i dati verranno trattati unicamente per le finalità previste dalla legge e verranno cancellati (o comunque anonimizzati) entro 5 anni dalla conclusione della procedura di segnalazione.

Qualora avvenisse un *data breach*, il responsabile del trattamento dei dati provvederà a dare celere comunicazione di quanto occorso ai tesserati ed al Garante della Privacy qualora vi sia il rischio di una massiva perdita o violazione dei dati.

5. LE FATTISPECIE, CALCOLO DEL RISCHIO, PROCEDURA E SANZIONI

Al fine di una corretta valutazione del rischio, sono stati utilizzati i seguenti criteri:

rischio nullo: non vi è modo che la fattispecie in esame possa configurarsi, neanche in via meramente astratta;

rischio basso: l'attività ove si può configurare è ottimamente organizzata o le occasioni in cui si svolge sono rare;

rischio medio: statisticamente la commissione della fattispecie in esame è frequente nel mondo dello sport. Tuttavia, l'organizzazione ha strumenti di controllo per il monitoraggio delle attività;

rischio elevato: statisticamente la commissione della fattispecie in esame è frequente nel mondo dello sport. L'Ente non dispone di sufficienti mezzi di controllo per il monitoraggio dell'attività.

ABUSO PSICOLOGICO: per abuso psicologico si intendono le pratiche volte a denigrare, umiliare o isolare il tesserato, o comunque intimidirlo, turbarlo od alterare la sua serenità. Tali condotte possono essere perpetrate con qualunque atto indesiderato (tra cui confinamento, sopraffazione, isolamento, critiche ingiuste, minacce, assenza di sostegno o qualsiasi trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità ed autostima). Affinché si concretizzi una condotta di abuso psicologico, i comportamenti devono essere volontari, prolungati nel tempo e ripetuti. Rilevano ai fini dell'integrazione della fattispecie anche le condotte esercitate mediante l'utilizzo di strumenti

digitali². Con specifico riferimento ai minori, si parla di abuso (sia fisico che psicologico)³ qualora le persone incaricate della vigilanza o custodia di un minore approfittino della loro condizione di privilegio e tengano comportamenti contrari alle previsioni della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo.

Possibilità di commissione: rischio medio.

Procedura: l'Ente presta particolare attenzione nel benessere psico-fisico dei propri tesserati, e per tale ragione svolge un attento controllo sui propri allenatori e dirigenti.

Questi ricevono infatti un'attenta formazione al fine di interfacciarsi correttamente con i tesserati, soprattutto se minorenni. I tesserati devono segnalare eventuali abusi psicologici cui hanno assistito o cui sono stati sottoposti utilizzando diversi canali (segnalazione via e-mail, segnalazione su piattaforma, segnalazione su piattaforma in anonimo).

In ogni caso, all'inizio del rapporto di collaborazione l'Associazione richiede che gli allenatori e i dirigenti forniscano un proprio casellario giudiziale, per sincerarsi che gli stessi non risultino condannati per la fattispecie di abuso in esame.

Altresì viene previsto che un singolo allenatore non si trovi mai da soli con i tesserati; in tal senso, in ogni allenamento, è prevista la presenza di almeno due allenatori.

Viene permesso ai genitori dei tesserati minorenni (o altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale/delegati dai genitori) di assistere agli allenamenti dei propri figli, invitando gli stessi ad astenersi da qualsiasi commento negativo rispetto all'attività sportiva svolta.

Allenatori e dirigenti controllano che l'abuso psicologico non venga esercitato neanche da terzi soggetti (pubblico, compagni di squadra, altri atleti, etc) e viene dispensata un'opportuna formazione ai tesserati, al fine di permettere loro di riconoscere e segnalare prontamente la fattispecie in esame.

In ogni caso, tutti i tesserati, gli allenatori, i dirigenti nonché i soggetti che a qualsiasi titolo hanno a che fare con la Associazione sono chiamati a conoscere il codice di condotta dell'Associazione, ove viene previsto espressamente il divieto di tenere condotte che possano in qualsiasi modo nuocere al benessere psicologico dell'atleta.

Con particolare riferimento al tesseramento dei minori, devono essere tenuti in considerazione le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni di questi ultimi; inoltre, se il minore ha compiuto almeno 14 anni, non può essere tesserato senza il suo espresso assenso, da fornirsi per iscritto.

È fatto espresso divieto di fermarsi negli spazi dell'Associazione al di fuori degli orari di allenamento.

Sanzioni: qualora un tesserato commetta un abuso psicologico a danno di terzi, potrà essere punito con la sospensione dall'attività sportiva da 2 settimane fino a 2 mesi, a seconda della gravità. In caso di reiterazione della condotta, o la commissione di altri illeciti entro i due anni dalla ricezione del provvedimento disciplinare, potrà essere allontanato dall'Associazione.

² Delibera CONI n. 255/2023

³ Definizione dell'OMS, con specifico riferimento alla situazione del soggetto minorenne: *“L'abuso o il maltrattamento sull'infanzia è rappresentato da tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente nonché sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere”.*

Se la fattispecie in esame viene integrata dalle condotte di un dirigente tecnico o sportivo, la sanzione è la sospensione per un periodo minimo di un mese e massimo di 3 mesi. In caso di reiterazione della condotta, o la commissione di altri illeciti entro i due anni dalla ricezione del provvedimento disciplinare, la sanzione è l'allontanamento dall'Associazione.

ABUSO FISICO: per abuso fisico si intende qualsiasi condotta consumata o tentata idonea – anche in senso potenziale – a procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o a danneggiare lo sviluppo psico-fisico del tesserato minorenni, tanto da compromettere una sua sana e serena crescita. Viene considerato abuso fisico anche la condotta del soggetto che induce un tesserato a svolgere un'attività fisica inappropriata al fine di ottenere una migliore *performance* sportiva (si ricordano a titolo esemplificativo e non esaustivo somministrazione di carichi di allenamento inadeguati, forzare atleti malati infortunati o doloranti ad allenarsi, utilizzare tecniche di allenamento pericolose). Integrano la fattispecie anche comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze vietate o le pratiche di doping.

Possibilità di commissione del reato: rischio basso.

Procedura: l'Ente presta particolare attenzione nel benessere psico-fisico dei propri tesserati, e per tale ragione svolge un attento controllo sui propri allenatori e dirigenti. Questi ricevono infatti un'attenta formazione al fine di interfacciarsi correttamente con i tesserati, soprattutto se minorenni. I tesserati possono procedere a segnalare eventuali abusi psicologici cui hanno assistito o cui sono stati sottoposti utilizzando diversi canali (segnalazione via e-mail, segnalazione su piattaforma, segnalazione su piattaforma in anonimo).

Stante la laboriosità richiesta per indossare il kimono, è raro che durante gli allenamenti i discenti utilizzino gli spogliatoi per cambiarsi; di conseguenza, è estremamente raro che un atleta possa trovarsi da solo in uno spazio chiuso.

In ogni caso, l'Associazione richiede che all'inizio del rapporto di collaborazione gli allenatori forniscano un proprio casellario giudiziale, per sincerarsi che gli stessi non risultino condannati per la fattispecie di abuso in esame.

Altresì viene previsto che gli allenatori non si trovino mai da soli con i tesserati, prevedendo quindi che durante gli allenamenti vi sia sempre una figura di accompagnamento. Viene permesso ai genitori dei tesserati minorenni (o altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale/delegati dai genitori) di assistere agli allenamenti dei propri figli.

Allenatori e dirigenti controllano che l'abuso fisico non venga esercitato neanche da terzi soggetti (pubblico, compagni di squadra, altri atleti, etc) e viene altresì dispensata un'opportuna formazione ai tesserati, al fine di permettere loro di riconoscere e segnalare prontamente la fattispecie in esame.

È previsto che gli allenatori (o soggetti da loro delegati) possano entrare negli spogliatoi dei tesserati (avendo cura di entrare solo nello spogliatoio rispondente al proprio sesso) per vigilare sul rispetto delle procedure. Nel caso di tesserati minorenni, viene concesso ai genitori (o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale) fino agli 8 anni di età dell'atleta, di accedere agli spogliati per esercitare il proprio dovere di vigilanza, in alternanza alla presenza dell'allenatore, del dirigente tecnico o sportivo, o qualora autorizzati da una di queste ultime figure.

In ogni caso, tutti i tesserati, gli allenatori, i dirigenti nonché i soggetti che a qualsiasi titolo hanno a che fare con l'Associazione sono chiamati a conoscere il codice di condotta della Shotokan Ryu -

Concorezzo, ove viene previsto espressamente il divieto di tenere condotte che possano in qualsiasi modo nuocere al benessere fisico dell'atleta.

È fatto espresso divieto di fermarsi negli spazi di proprietà dell'Associazione al di fuori degli orari di allenamento.

Sanzioni: qualora un tesserato commetta un abuso psicologico a danno di terzi, potrà essere punito con la sospensione dall'attività sportiva da 2 settimane fino a 2 mesi, a seconda della gravità. In casi particolarmente gravi o nel caso in cui si verifichi la commissione di altri illeciti entro i due anni dalla ricezione del provvedimento disciplinare, potrà essere allontanato dall'Associazione.

Se la fattispecie in esame viene integrata dalle condotte di un dirigente tecnico o sportivo, la sanzione è l'esclusione dall'Associazione.

MOLESTIA SESSUALE: si intende qualunque atto o comportamento, verbale, non verbale o fisico, indesiderato ed avente natura sessuale, tale da cagionare alla vittima una grave noia, un fastidio o un disturbo. Ai fini della concretizzazione della fattispecie richiamata rileva anche l'assunzione di un linguaggio corporale inappropriato, nell'utilizzare allusioni sessuali o nell'invio di comunicazioni a contenuto sessuale (mediante qualsiasi mezzo di comunicazione ovvero telefonate, messaggi, lettere, etc.).

Possibilità di commissione del reato: rischio basso.

Procedura: viene richiesta la produzione di un casellario penale a dirigenti ed allenatori, al fine di verificare che gli stessi non siano stati precedentemente condannati per reati della tipologia in esame.

Viene vietato agli allenatori di svolgere allenamenti fuori orario con singoli tesserati; nel caso in cui vi sia la necessità che un atleta svolga incontri al di fuori dell'orario previsto, gli allenatori presenti dovranno essere almeno due e dovrà essere presente un terzo soggetto (genitore del tesserato, compagno di squadra di fiducia del tesserato, etc).

Stante la laboriosità richiesta per indossare il kimono, è raro che durante gli allenamenti i discenti utilizzino gli spogliatoi per cambiarsi; di conseguenza, è estremamente raro che un atleta possa trovarsi da solo in uno spazio chiuso.

Salvo diversa indicazione degli allenatori o dei dirigenti tecnico sportivi, nel corso degli allenamenti verrà concesso al pubblico di presenziare.

Gli allenatori e i dirigenti ricevono un'opportuna formazione al fine di evitare che i tesserati siano vittime di molestie sessuali, e si assumono un particolare dovere di vigilanza sugli atleti minorenni tanto nella sede della Shotokan Ryu quanto nel corso delle trasferte.

Viene altresì fornita un'opportuna formazione anche ai tesserati, in modo che siano in grado di avvedersi e segnalare prontamente eventuali situazioni di pericolo.

Gli spogliatoi verranno divisi tra maschili e femminili; nel caso in cui l'Associazione Shotokan Ryu – Concorezzo ospiti nel proprio stabile anche delle squadre ospiti, sarà possibile utilizzare anche i bagni come spogliatoi.

È previsto che gli allenatori (o soggetti da loro delegati) possano entrare negli spogliatoi dei tesserati (avendo cura di entrare solo nello spogliatoio rispondente al proprio sesso) per vigilare sul rispetto delle procedure. Nel caso di tesserati minorenni, viene concesso ai genitori (o ai soggetti

esercenti la responsabilità genitoriale) fino agli 8 anni di età dell'atleta, di accedere agli spogliatoi per esercitare il proprio dovere di vigilanza, in alternanza alla presenza dell'allenatore, del dirigente tecnico o sportivo, o qualora autorizzati da una di queste ultime figure.

Al termine degli allenamenti, i tesserati minorenni potranno uscire solo se accompagnati da un genitore o da un soggetto esercente la responsabilità genitoriale (o altro soggetto da loro delegato). In caso di minore con età superiore a 14 anni, su espressa indicazione scritta del genitore o del soggetto esercente la responsabilità genitoriale il minore potrà uscire da solo.

In ogni caso, tutti i tesserati, gli allenatori, i dirigenti nonché i soggetti che a qualsiasi titolo hanno a che fare con la Associazione sono chiamati a conoscere il codice di condotta dell'Associazione sportiva, ove viene previsto espressamente il divieto di tenere condotte che possano in qualsiasi modo nuocere al benessere psico-fisico dell'atleta.

Sanzione: qualora venga accertata la commissione dell'illecito in esame, la sanzione è l'esclusione dall'attività dell'ASD Shotokan Ryu.

ABUSO SESSUALE: preliminarmente, si sottolinea come ad oggi non esista una definizione unica per abuso sessuale⁴. Tuttavia, in linea generale, per abuso sessuale⁵ si intende il coinvolgimento di una vittima in atti sessuali senza che vi sia il consenso di quest'ultima. L'obiettivo perseguito dal soggetto agente è quello di procurarsi piacere sessuale per il tramite della vittima. L'abuso può essere commesso sia senza un contatto fisico nei confronti della vittima, sia con un contatto sopra o sotto i vestiti. Con particolare riferimento alla situazione del tesserato minorenne, l'assenza di consenso può essere riconducibili a ragioni d'età o di preminenza dell'abusante. Per completezza, si precisa che si intende per molestia sessuale "... qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto e considerata assolutamente non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati".⁶

Possibilità di commissione del reato: rischio basso.

Si precisa che l'Associazione dispone di doppi spogliatoi, da dedicarsi uno ai tesserati di sesso femminile ed uno ai tesserati di sesso maschile. Viene inoltre data la possibilità agli atleti di spogliarsi all'interno di bagni muniti di porta, per garantire una maggiore privacy.

I tesserati sono resi edotti del divieto di spogliarsi al di fuori degli spazi espressamente dedicati.

Viene espressamente vietato il contatto fisico tra allenatori e tesserati al di fuori dei casi in cui ciò sia utile e necessario all'allenamento.

In ogni caso è obbligatorio che gli allenamenti si svolgano in presenza di almeno due allenatori oltre che del pubblico, cui viene permesso di assistere.

⁴ Medicina Psicosomatica, Vol.45, n.4, 2000

⁵ Definizione dell'OMS, con particolare riferimento alla situazione del soggetto minorenne: "Per abuso sessuale si intende il coinvolgimento di un minore in atti sessuali, con o senza contatto fisico, a cui non può liberamente consentire in ragione dell'età e della preminenza dell'abusante, lo sfruttamento sessuale di un bambino o adolescente, la prostituzione infantile e la pedo-pornografia."

⁶ Linee Guida US Acli, Regolamento contenente le linee guida e principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.

Viene richiesta la produzione di un casellario penale a dirigenti ed allenatori, al fine di verificare che gli stessi non siano stati precedentemente condannati per reati della tipologia in esame.

Viene altresì fornita un'opportuna formazione anche ai tesserati, in modo che siano in grado di avvedersi e segnalare prontamente eventuali situazioni di pericolo.

Viene espressamente vietato agli atleti di tenere con sé dispositivi elettronici accesi e funzionanti durante gli allenamenti; in ogni caso, è espressamente vietata qualsiasi ripresa degli allenamenti, fatto salvo casi eccezionali espressamente autorizzati dall'Associazione e dai soggetti ritratti (es. per la produzione di materiale pubblicitario).

Gli spogliatoi verranno divisi tra maschili e femminili.

È previsto che gli allenatori (o soggetti da loro delegati) possano entrare negli spogliatoi dei tesserati (avendo cura di entrare solo nello spogliatoio rispondente al proprio sesso) per vigilare sul rispetto delle procedure. Nel caso di tesserati minorenni, viene concesso ai genitori (o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale) di accedere agli spogliatoi per esercitare il proprio dovere di vigilanza, in alternanza alla presenza dell'allenatore, del dirigente tecnico o sportivo, o qualora autorizzati da una di queste ultime figure.

Al termine degli allenamenti, i tesserati minorenni potranno uscire solo se accompagnati da un genitore o da un soggetto esercente la responsabilità genitoriale (o altro soggetto da loro delegato). In caso di minore con età superiore a 14 anni, su espressa indicazione scritta del genitore o del soggetto esercente la responsabilità genitoriale il minore potrà uscire da solo.

In ogni caso, tutti i tesserati, gli allenatori, i dirigenti nonché i soggetti che a qualsiasi titolo hanno a che fare con la Associazione sono chiamati a conoscere il codice di condotta della Associazione, ove viene previsto espressamente il divieto di tenere condotte che possano in qualsiasi modo nuocere al benessere psico-fisico dell'atleta.

Sanzione: qualora venga accertata la commissione dell'illecito in esame, la sanzione è l'esclusione dall'attività dell'ASD Shotokan Ryu - Concorezzo.

NEGLIGENZA: si intende per negligenza “*un'azione o un'omissione involontaria mediante la quale il responsabile viola, in maniera qualificata, l'obbligo di diligenza che avrebbe dovuto e potuto rispettare alla luce delle sue qualità, conoscenze, capacità nonché della sua situazione soggettiva*”⁷.

In questo senso viene quindi a concretizzarsi la fattispecie in esame nel momento in cui i soggetti a cui viene demandato il controllo e la cura dei tesserati – in particolar modo dei minorenni – vengono meno ai propri doveri senza che la loro condotta sia connotata dal dolo. Si precisa quindi che i soggetti a cui viene demandata la custodia dei tesserati hanno una responsabilità qualificata nei confronti di questi ultimi.

Possibilità di commissione della fattispecie: rischio medio.

Procedura: gli allenatori e i dirigenti ricevono una specifica formazione al fine di abbattere il rischio di commissione della fattispecie in esame.

I tesserati hanno l'obbligo di segnalare prontamente eventuali patologie, infortuni o situazioni di disagio agli allenatori o ai dirigenti tecnico sportivi; è preferibile che tale comunicazione venga fatta in forma scritta all'indirizzo e-mail shotokan@shotokanryu.it. I dirigenti tecnici e sportivi e gli

⁷ Definizione dell'OMS

allenatori dovranno quindi prendere in considerazione quanto comunicato dall'atleta e parametrare l'allenamento sulla base della problematica segnalata.

Gli atleti potranno anche comunicare agli allenatori ed ai dirigenti tecnici e sportivi le proprie aspirazioni e gli obiettivi che si prefiggono di raggiungere; compatibilmente con le esigenze della squadra e con i mezzi a proprio servizio l'Associazione tenterà di assecondare quanto comunicato dal tesserato.

Al termine degli allenamenti, i tesserati minorenni potranno uscire solo se accompagnati da un genitore o da un soggetto esercente la responsabilità genitoriale (o altro soggetto da loro delegato). In caso di minore con età superiore a 14 anni, su espressa indicazione scritta del genitore o del soggetto esercente la responsabilità genitoriale il minore potrà uscire da solo.

In ogni caso, tutti i tesserati, gli allenatori, i dirigenti nonché i soggetti che a qualsiasi titolo hanno a che fare con l'Associazione sono chiamati a conoscere il codice di condotta della Associazione, ove viene previsto espressamente il divieto di tenere condotte che possano in qualsiasi modo nuocere al benessere psico-fisico dell'atleta.

Sanzioni: per le violazioni più lievi i tesserati potranno ricevere un ammonimento scritto. Nel caso di violazioni più gravi, o reiterate nel tempo, potrà essere comminata una sanzione pari alla sospensione dall'attività sportiva per un minimo di una settimana e per un massimo di un mese.

Nel caso di violazione commessa da un allenatore o da un dirigente tecnico o sportivo la sanzione sarà la sospensione da un minimo di due settimane ad un massimo di due mesi; In casi particolarmente gravi o nel caso in cui si verifichi la commissione di altri illeciti entro i due anni dalla ricezione del provvedimento disciplinare, potrà essere allontanato dall'Associazione.

INCURIA: si intende per incuria la “...*trascuratezza di un genitore nell'occuparsi – quando sarebbe in grado di farlo – dello sviluppo del bambino in una o più delle seguenti aree: salute, educazione, sviluppo affettivo, nutrizione, protezione e condizioni di vita sicure*”⁸. In tal senso, la fattispecie si configura quando non vengono soddisfatte le necessità fondamentali fisiche, mediche, educative ed emotive del tesserato. Con particolare riferimento all'ambito sportivo, la fattispecie si configura nel momento in cui i soggetti cui viene demandata la responsabilità del benessere degli atleti – in particolar modo dei tesserati minorenni – omettono di assumere i provvedimenti necessari all'adempimento del proprio incarico.

Possibilità di commissione della fattispecie: rischio medio.

Procedura: gli allenatori e i dirigenti ricevono una specifica formazione al fine di abbattere il rischio di commissione della fattispecie in esame.

I tesserati hanno l'obbligo di segnalare prontamente eventuali patologie, infortuni o situazioni di disagio agli allenatori o ai dirigenti tecnico sportivi; è preferibile che tale comunicazione venga fatta in forma scritta all'indirizzo e-mail shotokan@shotokanryu.it. I dirigenti tecnici e sportivi e gli allenatori dovranno quindi prendere in considerazione quanto comunicato dall'atleta e parametrare l'allenamento sulla base della problematica segnalata.

Gli atleti potranno anche comunicare agli allenatori ed ai dirigenti tecnici e sportivi le proprie aspirazioni e gli obiettivi che si prefiggono di raggiungere; compatibilmente con le esigenze della

⁸ Definizione dell'OMS

squadra e con i mezzi a proprio servizio l'Associazione tenderà di assecondare quanto comunicato dal tesserato.

Al termine degli allenamenti, i tesserati minorenni potranno uscire solo se accompagnati da un genitore o da un soggetto esercente la responsabilità genitoriale (o altro soggetto da loro delegato). In caso di minore con età superiore a 14 anni, su espressa indicazione scritta del genitore o del soggetto esercente la responsabilità genitoriale il minore potrà uscire da solo.

In ogni caso, tutti i tesserati, gli allenatori, i dirigenti nonché i soggetti che a qualsiasi titolo hanno a che fare con l'Associazione sono chiamati a conoscere il codice di condotta, ove viene previsto espressamente il divieto di tenere condotte che possano in qualsiasi modo nuocere al benessere psico-fisico dell'atleta.

Sanzioni: per le violazioni più lievi i tesserati potranno ricevere un ammonimento scritto. Nel caso di violazioni più gravi, o reiterate nel tempo, potrà essere comminata una sanzione pari alla sospensione dall'attività sportiva per un minimo di una settimana e per un massimo di un mese.

Nel caso di violazione commessa da un allenatore o da un dirigente tecnico o sportivo la sanzione sarà la sospensione da un minimo di due settimane ad un massimo di due mesi; In casi particolarmente gravi o nel caso in cui si verifichi la commissione di altri illeciti entro i due anni dalla ricezione del provvedimento disciplinare, potrà essere allontanato dall'Associazione.

ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA: si intende per abuso di matrice religiosa “ *l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume*”⁹.

Possibilità di commissione del reato: rischio basso.

Procedura: non viene prevista alcuna procedura specifica, ma i tesserati, i dirigenti e gli allenatori hanno l'obbligo di conoscere e rispettare il codice etico.

Sanzioni: per le violazioni più lievi i tesserati potranno ricevere un ammonimento scritto. Nel caso di violazioni più gravi, o reiterate nel tempo, potrà essere comminata una sanzione pari alla sospensione dall'attività sportiva per un minimo di una settimana e per un massimo di un mese.

Nel caso di violazione commessa da un allenatore o da un dirigente tecnico o sportivo la sanzione sarà la sospensione da un minimo di due settimane ad un massimo di due mesi; In casi particolarmente gravi o nel caso in cui si verifichi la commissione di altri illeciti entro i due anni dalla ricezione del provvedimento disciplinare, potrà essere allontanato dall'Associazione.

BULLISMO/CYBERBULLISMO: si intende per bullismo e cyberbullismo “... *qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di condizionare, esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione a performance*

⁹ Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, FIP.

*sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima)*¹⁰

Possibilità di commissione del reato: rischio medio.

Procedura: viene espressamente vietato agli atleti di tenere con sé dispositivi elettronici accesi/funzionanti.

Tanto i tesserati quanto gli allenatori/dirigenti ricevono una specifica formazione volta ad evitare la commissione della fattispecie in esame, e sono consci della possibilità di essere sottoposti a misure sanzionatorie nel caso di commissione di bullismo/cyberbullismo.

Viene espressamente previsto l'obbligo di segnalazione per tutti i soggetti che siano venuti a conoscenza della commissione della fattispecie in esame. Nel caso in cui un soggetto sappia della commissione di episodi di bullismo/cyberbullismo e non segnali verrà sottoposto a severe sanzioni.

In ogni caso, tutti i tesserati, gli allenatori, i dirigenti nonché i soggetti che a qualsiasi titolo hanno a che fare con l'Associazione sono chiamati a conoscere il codice di condotta, ove viene previsto espressamente il divieto di tenere condotte che possano in qualsiasi modo nuocere al benessere psico-fisico dell'atleta.

Sanzioni: qualora un tesserato commetta un abuso psicologico a danno di terzi, potrà essere punito con la sospensione dall'attività sportiva da 2 settimane fino a 4 mesi, a seconda della gravità. In casi particolarmente gravi o qualora il tesserato reiteri le condotte illecite, potrà essere allontanato dall'Associazione.

Se la fattispecie in esame viene integrata dalle condotte di un dirigente tecnico o sportivo, la sanzione è l'esclusione dall'Associazione.

COMPORAMENTI DISCRIMINATORI: la fattispecie in esame si attua mediante qualsiasi comportamento finalizzato a discriminare il tesserato sulla base della sua etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale.

Possibilità di commissione del reato: rischio medio.

Procedura: ai fini del tesseramento viene prevista l'equiparazione tra minori privi di cittadinanza italiane e con cittadinanza italiana, purché questi ultimi risultino iscritti da almeno un anno a qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano (come previsto dal D.Lgs. 36/2021, art. 16).

Si precisa che la palestra utilizzata dalla Associazione per lo svolgimento delle proprie attività è accessibile alle persone con disabilità.

In ogni caso, l'Associazione si riserva di utilizzare a propria discrezione le due palestre al fine di agevolare l'accesso alle strutture alle persone con disabilità.

Le selezioni per le assunzioni (o per l'ammissione di volontari) vengono svolte sulla base delle qualifiche dei soggetti, indipendentemente da genere (in tal senso, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. n. 198/2006), etnia, colore, caratteristiche fisiche, status socio-economico, prestazioni sportive, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale.

¹⁰ *Regolamento contenente le linee guida e principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, US Acli*

L'iscrizione alla Associazione è aperta a tutti, indipendentemente da genere, etnia, colore, caratteristiche fisiche, status socio-economico, prestazioni sportive, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale.

I tesserati, i dirigenti e gli allenatori hanno l'obbligo di conoscere e rispettare il codice etico.

Sanzioni: qualora un tesserato commetta un abuso psicologico a danno di terzi, potrà essere punito con la sospensione dall'attività sportiva da 2 settimane fino a 4 mesi, a seconda della gravità. In casi particolarmente gravi o qualora il tesserato reiteri le condotte illecite, potrà essere allontanato dall'Associazione.

Se la fattispecie in esame viene integrata dalle condotte di un dirigente tecnico o sportivo, la sanzione è l'esclusione dall'Associazione.